

## VERBALE DI ACCORDO 29 LUGLIO 1998 <sup>1</sup>

FEDERTRASPORTI  
TRA  
E  
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI

- Premesso che la misura dei permessi retribuiti da concedere ai dirigenti territoriali delle OO.SS. è materia riservata dalla legge alla contrattazione collettiva (art.30, legge 20 maggio 1970 n.300);  
- considerato che nel settore autoferrotranviario, la materia risulta ad oggi disciplinata dal c.c.n.l. 23.7.1976, art.27 e preso atto che quest'ultimo trova applicazione per le sole organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l.;  
- considerate le differenti interpretazioni e le diversità applicative del predetto art. 27 del c.c.n.l., dove si individua il numero dei beneficiari dei permessi, senza tuttavia fissarne limiti minimi o massimi;  
- visto che, per quanto sopra detto, le aziende hanno, di fatto, pur nel rispetto delle norme di cui all'art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76, fino ad oggi concesso i permessi sindacali in misura diversa;  
- visto il contenuto dell'art. 18 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995;  
si conferma che i contenuti dell'art. 27 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e del presente accordo si applicano esclusivamente alle organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. ed in attuazione del predetto art. 18 dell'accordo nazionale 11.4.95, nonché in adempimento della dichiarazione congiunta del 29.3.1996, del protocollo di intesa del 10 aprile 1997 e dell'art. 19 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997,

si conviene quanto segue:

1) I permessi sindacali di cui al citato art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76 sono commisurati per anno solare, per ciascuna azienda, e per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente accordo, in relazione alla consistenza del personale dipendente al 1° gennaio di ciascun anno, entro il monte ore annuo individuato come ai successivi punti a), b) c), d), e) ed f) . Nel numero dei dipendenti al 1° gennaio di ciascun anno sono compresi i C.F.L.; i lavoratori con contratto part-time sono computati in proporzione alla prestazione; restano esclusi i dirigenti ed il personale con contratto a tempo determinato:

a) si determina il valore medio aziendale di ore per addetto concesse nell'anno 1994, per ciascuna organizzazione stipulante il presente accordo e cioè:

numero ore concesse 1994 per singola organizzazione sindacale = Y  
numero dei dipendenti al 31.12.1994

b) si riduce del 20 % il valore Y, ottenuto dall'operazione di cui al precedente punto a), e cioè:

$$Y - 20 \% = Z$$

c) si ottiene così il valore aziendale Z (= ore/anno per addetto), per singola organizzazione sindacale stipulante il presente accordo;

d) il prodotto tra il valore aziendale annuo ore per addetto (Z), determinato come ai precedenti punti a), b), e c), per il numero dei dipendenti in forza nella stessa azienda al 1° gennaio di ciascun anno, determinato con il criterio indicato al precedente punto 1), costituisce il monte complessivo annuo di ore di permessi sindacali spettanti, nelle singole aziende, a ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Il predetto monte ore costituisce limite invalicabile annuo e non ne è consentita la fruizione anticipata, né la fruizione in anno successivo degli eventuali residui dell'anno di competenza.

e) a ciascuna organizzazione sindacale non potrà comunque essere concesso un monte inferiore alle 90 ore per anno solare.

f) nel caso, in futuro, per una delle organizzazioni sindacali o per una delle aziende interessate non esistessero uno o più riferimenti aziendali tra quelli di cui al precedente punto a), il predetto valore Z<sup>2</sup> va assunto pari ad 1.

<sup>1</sup> Analogo accordo è stato sottoscritto in data 28 settembre 1998 dai rappresentanti sindacali della FAISA/CISAL

<sup>2</sup> Con riferimento al presente accordo sottoscritto da FAISA/CISAL il valore di Z è pari a 0,30.

- 2) Sono fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti dopo l'accordo nazionale 11 aprile 1995 e prima della sottoscrizione del presente accordo ed il rinvio, eventualmente previsto, alla presente normativa dai predetti accordi aziendali.
- 3) Le parti si impegnano a verificare congiuntamente, entro il mese di settembre 1998, quali soluzioni debbano essere adottate in quelle realtà locali oggetto di indagini della magistratura contabile e/o ordinaria in merito all'applicazione concreta del presente accordo.
- 4) Per far fronte alle assenze determinate dal presente accordo, di durata superiore al mese, le aziende potranno fare ricorso, per il tempo ritenuto necessario, ad assunzioni con contratto a tempo determinato.
- 5) Il monte ore, determinato ai sensi dei precedenti punti, è comunque comprensivo di tutte le assenze retribuite per motivi sindacali per le cause di cui all'art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76, qualunque siano le modalità di godimento.
- 6) Le assenze di cui sopra sono godute per giornate intere.
- 7) Eccetto i casi urgenti, debitamente motivati, le richieste per le assenze di cui sopra devono essere di norma presentate all'azienda con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, ovvero con un preavviso di cinque giorni se superano le tre giornate.
- 8) Laddove esiste un monte ore indistinto di permessi sindacali ex art. 27 ed ex art. 30 del c.c.n.l. 23.7.76 o effetto di altre normative o delibere, l'azienda procederà allo scomputo dal monte ore totale dei permessi 1994 della quota rilevante dall'applicazione dell'art. 30 del c.c.n.l. 23.7.76 o dagli altri derivanti da altro titolo, dando poi applicazione ai punti a), b), c), d) ed e) del presente accordo, tenendo conto, altresì, del contenuto dell'articolo 19 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 e dell'articolo 26, comma 4, della parte terza dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 per la costituzione delle R.S.U.
- 9) La presente disciplina, avrà decorrenza ed applicazione dal 1° ottobre 1998 e sarà sottoposta a verifica entro il 31 dicembre 1999, in relazione alla evoluzione del settore ed alla esigenza, confermata dalle parti, di ricercare soluzioni che consentano di individuare riferimenti e parametri comuni per tutte le aziende interessate dal presente accordo.

#### **Norma transitoria**

In fase di prima applicazione il monte ore sarà determinato rapportando l'anno in corso ai mesi (tre) di applicazione del presente accordo.

#### **Nota a verbale**

I commi 3, 6 e 7, nonché della frase del comma 5 : "e con un preavviso non inferiore di norma a 48 ore, salvo casi di documentata urgenza", dell'articolo 27 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, sono sostituiti dalle disposizioni della presente intesa, dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

#### **Nota a verbale**

Le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e la Federtrasporti si danno atto che le soluzioni adottate con il presente accordo superano ogni motivo di controversia in ordine alla normativa di cui all'accordo nazionale 16 settembre 1987, sulla "disciplina normativa dell'aspettativa sindacale retribuita ai dirigenti delle confederazioni nazionali e delle federazioni nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti".

FEDERTRASPORTI

FILT – CGIL  
FIT – CISL  
UILTRASPORTI